

 COMUNE DI PADOVA SETTORE MOBILITA' E TRAFFICO	PROT. GENERALE N. 267201 DATA: 20/10/2010	REGISTRO ORDINANZE N° 722 del 20/10/2010
---	--	---

OGGETTO: Istituzione della Zona a Traffico Limitato nel comparto viario compreso tra le vie Jacopo Avanzo e Giusto De' Menabuoi.

ORDINANZA DIRIGENZIALE

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE

CONSIDERATO che:

- nel comparto viario compreso tra le vie Jacopo Avanzo e Giusto De' Menabuoi si verificano, particolarmente durante le ore notturne di tutti i giorni della settimana, situazioni di circolazione e traffico stradale improprie, provocate dal fenomeno della prostituzione, che diventano causa di problemi di ordine pubblico, di salute e igiene pubblica con evidenti e ripetuti disagi nella zona residenziale interessata;
- per alleviare tali problemi, come verificato con buoni risultati in altre zone, è possibile istituire sperimentalmente una Zona a Traffico Limitato (ai sensi dell'art. 7 del C.d.S.), con validità temporanea corrispondente al periodo notturno;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 9 D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, che prevede che i provvedimenti di istituzione di Zone a Traffico Limitato possono, in caso di urgenza, essere adottati con un'ordinanza;

VISTO il parere favorevole espresso dal: Consiglio di Quartiere n. 2 Nord, con la delibera n. 38 del 9/07/2010;

PRESO ATTO del nulla osta, con prescrizioni, del Settore Polizia Municipale, espresso con nota in data 4/10/2010, prot. n. 251712;

VISTI:

- l'art. 4 del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi degli Enti Locali, che conferiscono le competenze del provvedimento al Dirigente Competente;
- l'art. 72 dello Statuto del Comune di Padova;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

ORDINA

1. l'istituzione della Zona a Traffico Limitato nel comparto viario costituito dalle vie:
 - a) via Andrea Gloria
 - b) via Agostino Fasolato
 - c) via Giovanni Storlato
 - d) via Luigi Cherubini
 - e) via Bartolino da Padova
 - f) via Antonio Stradivari
 - g) via Pietro Selvatico, tratto compreso tra via G. De Menabuoi e via A. Stradivari;
 - h) via Pietro Calzetta
 - i) via Pietro Liberi
 - j) via Antonio Smareglia
 - k) via Ruggero Leoncavallo
 - l) via Domenico Bonati
 - m) via Jacopo Da Montagnana, tratto compreso tra via G. De Menabuoi e via P. Selvatico;
 - n) via Riccardo Drigo;
 - o) via Dario Varotari;
 - p) via Saverio Mercadante;
 - q) via Stefano Dall'Arzere, tratto compreso tra via Pordenone e via P. Liberi;

- r) via Giusto De' Menabuoi, tratto compreso tra via J. Avanzo e via G. Storlato;
- s) via Jacopo Avanzo, tratto compreso tra via A. Stradivari e via G. Storlato, con validità temporanea fino al termine dei lavori di realizzazione della rotatoria all'incrocio Avanzo-Stradivari;

dalle ore 22.00 alle ore 24.00 e dalle ore 0.00 alle 4.30;

2. nella Zona a Traffico Limitato così istituita, durante l'orario di vigenza della stessa, è consentito il transito alle sole categorie di veicoli di seguito descritte:
 - a) veicoli con a bordo residenti nelle vie di cui al precedente punto 1;
 - b) velocipedi;
 - c) veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;
 - d) veicoli per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, pulizia cassonetti e lavaggio strade;
 - e) taxi e autoveicoli da noleggio con conducente;
 - f) veicoli di enti pubblici e aziende di servizio pubblico o concessionari di servizi pubblici per interventi in zona, purché muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
 - g) veicoli al servizio di persone diversamente abili con apposito contrassegno rilasciato dal Comune di residenza secondo le norme vigenti, consentendo la sosta ai sensi del D.P.R. 24/07/1996 n. 503;
 - h) veicoli di Associazioni, Enti ed Istituti di assistenza adibiti al trasporto di persone diversamente abili muniti di scritte o stemmi che li rendano individuabili;
3. il controllo degli autorizzati all'accesso sarà effettuato a cura dei preposti ai servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., previa richiesta agli automobilisti di esibizione del documento attestante la residenza nel comparto o un'autocertificazione in cui si dichiara di essere domiciliato o di recarsi a far visita ad un parente, conoscente o esercizio commerciale ed il relativo luogo;
4. il rispetto di tale norma a tutti gli utenti della strada;
5. al Settore Manutenzioni di portare a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.

E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S., e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. 495/92.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Dirigente Capo Settore Mobilità e Traffico.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

IL DIRIGENTE CAPO SETTORE
Dott. Daniele Agostini